

## ADEMPIMENTI

---

### ***Isa: una riforma ancora incompiuta***

di Lucia Recchioni

Mancano ancora molti **tasselli** prima della **completa applicazione** degli **Indici di affidabilità economica (Isa)** che, come noto, **andranno a sostituire, da quest'anno, gli studi di settore**.

Sebbene, infatti, siano stati già diffusi dall'Agenzia delle entrate i **modelli** e le **istruzioni** dei nuovi Isa, **mancano ancora all'appello**:

- il **software** per l'**elaborazione dei dati** (senza il quale, ovviamente, i contribuenti non potranno giungere alla determinazione del **livello di affidabilità**);
- le **specifiche tecniche** per accedere agli **ulteriori elementi necessari** alla determinazione del **punteggio di affidabilità**, da acquisire attraverso la consultazione del **"Cassetto fiscale"**, all'interno dell'**"area riservata"** del sito internet dell'**Agenzia delle entrate**,
- le **specifiche tecniche** e le **modalità** con le quali i **soggetti incaricati della trasmissione telematica** potranno accedere agli **ulteriori dati dei contribuenti**, disponibili nell'**area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- il **provvedimento** con il quale dovranno essere stabiliti i **livelli di affidabilità** al ricorrere dei quali saranno riconosciuti i previsti **benefici premiali**.

Giova sul punto ricordare che gli Isa sono stati introdotti dall'[articolo 9-bis D.L. 50/2017](#), e, come prevede la richiamata disposizione, sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a **più periodi d'imposta** ed esprimono, su una **scala da 1 a 10**, il **grado di affidabilità fiscale** riconosciuto a ciascun contribuente.

Tale **grado di affidabilità** è utile al contribuente per poter accedere a una serie di **benefici premiali**, previsti dall'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#) e di seguito richiamati:

- a) **esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a **000 euro annui** relativamente all'**imposta sul valore aggiunto** e per un importo non superiore a **20.000 euro annui** relativamente alle **imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive**;
- b) esonero dall'apposizione del **visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto** per un importo **non superiore a 50.000 euro annui**;
- c) **esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo** (società non operative e in perdita sistematica);

- d) **esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici** di cui all'[articolo 39, comma 1, lettera d\), secondo periodo, D.P.R. 600/1973](#), e all'[articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#);
- e) **anticipazione di almeno un anno**, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) **esclusione della determinazione sintetica** del reddito complessivo di cui all'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), a condizione che il **reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato**.

Tutto quanto appena premesso si rende però necessario precisare che i **livelli di affidabilità fiscale** ai quali è collegata la **graduazione dei benefici premiali** devono essere definiti con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, il quale potrà prevedere anche termini di accesso ai benefici differenziati in base al **tipo di attività** svolta dal contribuente.

Il richiamato **provvedimento**, tuttavia, ad oggi **non risulta essere stato ancora emanato**, sicché **non possono essere ancora definiti i livelli di affidabilità fiscale** al ricorrere dei quali i contribuenti potranno beneficiare delle richiamate **agevolazioni**.

Pur se il suddetto provvedimento fosse emanato, tuttavia, non vi sarebbe ad oggi la possibilità di definire il **grado di affidabilità fiscale** del contribuente, mancando il **software** che renderà possibile **calcolare il “punteggio” assegnato in termini di affidabilità fiscale**.

Tra l'altro, ai fini della determinazione del suddetto punteggio, si renderanno necessari una serie di **dati**, oltre a quelli indicati dal contribuente, che saranno **resi disponibili dall'Agenzia delle entrate**.

Con il [Provvedimento prot. n. 23721/2019 del 30.01.2019](#) è stato precisato che gli **ulteriori elementi necessari** alla determinazione del punteggio di affidabilità sono acquisiti dal contribuente attraverso la consultazione del **“Cassetto fiscale”**, all'interno dell'**“area riservata”** secondo le **specifiche tecniche** che saranno indicate con successivo provvedimento.

Tali **specifiche tecniche**, che, come anticipato, **ad oggi non hanno ancora visto la luce**, consentiranno di acquisire i dati che potranno essere **direttamente utilizzati dai contribuenti interessati** oppure potranno essere dagli stessi **modificati**, laddove **non corretti**, e successivamente utilizzati per **l'applicazione degli Isa**.

Lo stesso provvedimento prevede inoltre la facoltà, per i **soggetti incaricati della trasmissione telematica**, di **acquisire gli ulteriori dati** accedendo al **“Cassetto fiscale delegato”** del contribuente, ovvero all'area **“Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”**, secondo le **modalità e specifiche tecniche** da indicare in un apposito **provvedimento** (anch'esso ancora oggi **mancante all'appello**).

Gli **ulteriori dati rilevanti**, necessari alla determinazione del **punteggio di affidabilità** e forniti dall'**Agenzia delle entrate** nell'apposita area riservata, saranno desunti dalle **dichiarazioni degli anni precedenti** e dalle **altre banche dati**, e sono indicati nell'**allegato 3** del summenzionato [Provvedimento prot. n. 23721/2019 del 30.01.2019](#). Si possono citare, a mero titolo di esempio, tra gli altri, i dati relativi alle **rimanenze dell'esercizio precedente**, ai **costi per l'acquisto di materie prime**, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi sostenuti nei **due esercizi precedenti**, ai **redditi dei sette periodi d'imposta precedenti**, alle condizioni di pensionato o lavoratore dipendente presente nelle **certificazioni uniche**, all'**anno di inizio attività** risultante in "Anagrafe Tributaria", ai **canoni da locazione desumibili dal modello RLI**, al valore delle **operazioni da ristrutturazione** desumibile dall'archivio dei bonifici per ristrutturazione.

Convegno di aggiornamento

## LA DICHIARAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA E DELL'IRAP

[Scopri le sedi in programmazione >](#)